



Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecco

Registro Ministero della Giustizia n. 495 — Lecco (Lecco) Lombardia

ALLEGATO — CRITERI OPERATIVI

Quando compilare il modulo · quando non è necessario · quando valutare la segnalazione

Il presente prospetto traduce in criteri operativi l'approccio basato sul rischio adottato con la determinazione cui accede. I criteri hanno carattere orientativo e presuppongono la valutazione del caso concreto; la soglia è fissata dall'Organismo e periodicamente rivista.

QUANDO COMPILARE il modulo	<i>Si attiva il presidio già all'avvio della procedura, per ciascuna parte che vi partecipa effettivamente, quando ricorre anche uno solo dei seguenti elementi:</i> • Procedura di valore pari o superiore a € 15.000,00, per ciascuna parte che vi partecipa effettivamente (soglia parametrata all'art. 17, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 231/2007). • Accordo che preveda il trasferimento di somme, beni o diritti di importo rilevante. • Presenza di una parte qualificabile come persona politicamente esposta, o di suoi familiari o soggetti collegati. • Titolare effettivo non immediatamente riconoscibile, o struttura societaria o fiduciaria opaca. • Provvista dei fondi fornita da terzi e non giustificata, o non coerente con il profilo della parte. • Operazione che, pur in veste di mediazione, dissimuli trasferimenti immobiliari, di partecipazioni o di aziende. • Coinvolgimento di soggetti o Paesi a rischio elevato; impiego di contante o di mezzi di pagamento anomali.
QUANDO NON È, di regola, necessario	<i>In coerenza con la Regola Tecnica n. 2 del C.N.F. e con l'approccio basato sul rischio; resta la facoltà di attivare comunque il presidio in via prudenziale:</i> • Nei confronti della parte che non aderisce o non compare: non si procede alla compilazione del modulo, a prescindere dal valore della domanda, non essendovi soggetto da identificare; resta fermo l'obbligo di valutare la segnalazione. • Controversie ordinarie su diritti disponibili, di modesto valore e prive di movimentazione di valori. • Procedure prive di alcuno degli elementi di rischio sopra indicati.

QUANDO VALUTARE la segnalazione (SOS)	<i>In ogni scenario e a prescindere dalla compilazione del modulo; la segnalazione è effettuata nei limiti delle informazioni spontaneamente acquisite, senza autonome attività investigative:</i> • Provenienza dei fondi non chiara, incoerente o non plausibile. • Importi manifestamente sproporzionati rispetto al profilo economico delle parti. • Presenza di terzi paganti privi di giustificazione. • Riluttanza a fornire informazioni, o fornitura di dati falsi o incompleti. • Frazionamento artificioso degli importi. • Impiego della mediazione per attribuire una veste giuridica a trasferimenti altrimenti privi di base. • Richiesta di regolamento in contante oltre i limiti di legge.
---	---

Coordinamento dei criteri. Il criterio di valore opera per ciascuna parte che partecipa effettivamente alla procedura: si attiva sulla parte istante al deposito di una domanda di valore pari o superiore alla soglia e sulla parte invitata solo se e quando aderisce e prende parte all'incontro. La mancata adesione esonera dalla compilazione unicamente nei confronti della parte assente, restando ferma in ogni caso la valutazione della segnalazione, che è agganciata all'operazione e non alla mera partecipazione delle parti.

Conservazione e dubbi. La conservazione della documentazione compete all'Organismo (art. 11 d.lgs. 28/2010). In caso di dubbio sull'attivazione del presidio o sull'opportunità della segnalazione, il mediatore si rapporta al Responsabile prima di procedere.

Avvertenza. Prospetto orientativo, parte integrante della determinazione cui accede; bozza da verificare a cura dell'Organismo, anche in coordinamento con la Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine.